



# COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

[info@comune.mompantero.to.it](mailto:info@comune.mompantero.to.it)  
[certificata@pec.comune.mompantero.to.it](mailto:certificata@pec.comune.mompantero.to.it)

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

## ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 11/03/2025

**OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.3 DEL 26/02/2020.**

IL SINDACO

Visto:

- L'articolo 10 della Legge Regionale n. 15 del 4 ottobre 2018, che vieta l'abbruciamento di Materiale vegetale, ai sensi dell'art.182, comma 6 bis del D.L. 3 aprile 2006, n. 152, su tutto il territorio regionale nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo.
- L'articolo 16 della Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) che prevede la Sistemazione dei terreni agricoli.
- L'articolo 1 della Legge Regionale n. 3 del 26 febbraio 2020 modifica l'articolo 16 della L.R. n.1/2019, introduce la possibilità per i Comuni montani di concedere deroghe al divieto di abbruciamento per un massimo di trenta giorni, fermo restando i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Considerato:

- Che alla data di emissione del presente provvedimento, non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per incendi boschivi.
- Che l'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 consente l'abbruciamento controllato di piccoli cumuli di materiale vegetale, in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, purché effettuato sul luogo di produzione e finalizzato al reimpiego come concime o ammendante.
- Il territorio comunale di Mompantero non rientra tra quelli soggetti al controllo del semaforo regionale per la qualità dell'aria.

Visto

l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali),

DISPONE

La deroga al divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006, per il periodo dal 12 al 31 marzo 2025.

## RICORDA

- Che l'abbruciamento è consentito esclusivamente per i residui colturali su suoi agricoli in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro
- Che qualora fosse dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi durante il periodo di deroga, questa decadrà automaticamente.
- L'abbruciamento è vietato in presenza di vento.
- È severamente vietata la combustione di materiali diversi dai residui colturali derivanti da agricoltura e selvicoltura.

## INFORMA

- Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- L'Amministrazione competente è il Comune di Mompantero

La presente ordinanza viene trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bussoleno;  
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte - Squadra di Mompantero;  
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Distaccamento di Susa.

## IMPUGNAZIONE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla notifica (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034). In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

*Mompantero, li 11 marzo 2025*

